

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

39° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1978

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Istituzione del Centro per le attività sociali, ricreative e culturali per il personale militare delle Forze armate » (141) (1)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 282
MAZZOLA, sottosegretario di Stato per la difesa 282

« Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Gestione degli organismi che, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, espletano attività di protezione sociale a favore del personale e dei loro familiari ».

custodia » (400-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 285, 286
DE ZAN (DC), f.f. relatore alla Commissione 286
MAZZOLA, sottosegretario di Stato per la difesa 286

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate in servizio negli aeroporti » (564) (D'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 283, 284
MAZZOLA, sottosegretario di Stato per la difesa 284

« Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, numero 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia » (1205)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 284, 285
DE ZAN (DC), relatore alla Commissione . . 285
MAZZOLA, sottosegretario di Stato per la difesa 285

4^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (15 novembre 1978)

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

DELLA PORTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Istituzione del Centro per le attività sociali, ricreative e culturali per il personale militare delle Forze armate » (141)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Centro per le attività sociali, ricreative e culturali per il personale militare delle Forze armate ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta abbiamo rinviato la discussione per dare modo al rappresentante del Governo di sciogliere la riserva sull'ordine del giorno preannunciato dal senatore Pasti, di cui do lettura:

« Nell'approvare il disegno di legge n. 141, il Senato impegna il Governo a sancire nel regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'articolo 2 dello stesso disegno di legge, la piena disponibilità degli utili realizzati dagli enti di cui all'articolo 1 del provvedimento da parte degli enti medesimi, di intesa con le rappresentanze del personale interessato ».

(0/141/1/4)

PASTI, AMADEO, PELUSO

MAZZOLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Sciolgo senz'altro la riserva precedentemente manifestata, dichiarando a nome del Governo che l'ordine del giorno viene accolto.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Do innanzitutto lettura del testo proposto dal Governo:

Art. 1.

È istituito il « Centro per le attività sociali, ricreative e culturali per il personale militare delle Forze armate », al quale viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico.

Il Centro è posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa ed ha sede in Roma.

Art. 2.

Al Centro fanno capo le gestioni relative alle iniziative assunte rispettivamente nello ambito dell'Esercizio, della Marina e dell'Aeronautica militare per:

favorire l'elevazione spirituale e culturale e la sanità morale e fisica del personale militare in servizio;

consentire le attività sociali e ricreative del personale militare e delle famiglie.

A tal fine il Centro curerà le gestioni dei circoli, delle sale convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, dei soggiorni marini e montani, degli stabilimenti balneari, degli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, dei posti di ristoro, delle case del soldato e delle foresterie.

Allo stesso Centro spetterà, inoltre, la gestione di ogni eventuale altra iniziativa promossa nel quadro delle finalità di cui al precedente primo comma.

Art. 3.

I mezzi finanziari occorrenti al funzionamento delle varie attività del Centro saranno forniti:

dai proventi delle gestioni di cui all'articolo 2;

da eventuali contributi ed elargizioni di amministrazioni ed enti pubblici e privati e di cittadini.

Il personale occorrente sarà fornito, ove necessario, dall'Amministrazione della dife-

sa, traendolo da quello in organico nei ruoli di appartenenza.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sarà emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo Statuto del Centro, che ne determinerà l'organizzazione ed il funzionamento e detterà disposizioni per la sua amministrazione e i relativi controlli.

Art. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della difesa è tenuto a presentare, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro, i conti riepilogativi dei risultati delle suddette gestioni per gli esercizi 1972 e successivi.

La Sottocommissione per l'esame degli articoli ha proposto, come è stato annunciato dal relatore l'8 novembre, un testo sostitutivo: se non vi sono osservazioni, l'esame e la votazione degli articoli avranno per base tale testo.

Ne do lettura:

Art. 1.

Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense non obbligatorie di servizio per il personale militare della Difesa nonché alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con mezzi non statali.

È approvato.

Art. 2.

Con regolamento di esecuzione, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità da seguire per il funzionamento e la gestione contabile degli organismi di cui all'articolo 1.

È approvato.

In relazione alle modifiche introdotte con il nuovo testo, è stato proposto che il titolo del disegno di legge venga così modificato: « Gestione degli organismi che, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, espletano attività di protezione sociale a favore del personale e dei loro familiari ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate in servizio negli aeroporti » (564) (D'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate in servizio negli aeroporti », d'iniziativa dei senatori Della Porta, Salerno, Costa e Barbaro.

Ricordo ai colleghi che la discussione era stata rinviata nella precedente seduta per

dare modo al Governo di pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato dai senatori Margotto e Donelli di cui do lettura:

« Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 564 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate in servizio negli aeroporti), preso atto della esistenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla non funzionalità delle mense di servizio negli aeroporti per gli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica, rilevata l'esigenza di un intervento sanatorio per evitare il prolungarsi di disagi per il personale e per la stessa efficienza del servizio, considerando che il problema delle mense di servizio dovrà essere necessariamente esaminato in un quadro più complessivo, interforze e delle mense ordinarie,

impegna il Governo a predisporre entro l'anno 1979 un piano di proposte concrete di riforma e di adeguamento delle strutture e delle attrezzature necessarie a garantire la partecipazione alla mensa di tutti gli aventi diritto ».

(0/564/1/4)

MARGOTTO, DONELLI

M A Z Z O L A , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Sciogliendo la precedente riserva, il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando le mense ufficiali e sottufficiali di cui alla lettera c) del precedente comma non saranno attrezzate in maniera da garantire la partecipazione ad esse di

tutti gli aventi diritto, agli ufficiali, sottufficiali e personale civile potrà essere corrisposto in contanti il controvalore della razione viveri ».

Il relatore, senatore Pasti, ha presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'intero articolo con il seguente:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando le mense ufficiali e sottufficiali di cui al precedente comma non saranno attrezzate in maniera da garantire la partecipazione ad esse di tutti gli aventi diritto, e comunque non oltre il 1979, agli ufficiali, sottufficiali e personale civile potrà essere corrisposto in contanti il controvalore della razione viveri.

È convalidata la corresponsione in contanti del controvalore della razione viveri effettuata prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

M A Z Z O L A , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'emendamento del senatore Pasti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo proposto dal relatore.

È approvato.

« Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, numero 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia » (1205)

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia ».

Prego il senatore De Zan di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

4^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (15 novembre 1978)

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge in esame ha un carattere meramente formale.

L'Ordine militare d'Italia, come noi sappiamo, ha lo scopo di ricompensare, mediante il conferimento di decorazioni, le azioni distinte compiute in guerra dalle unità delle Forze armate o da singoli militari. La disciplina relativa è regolata dalla legge 9 gennaio 1956, n. 25, la quale all'articolo 3, terzo comma, prevede che l'Ordine abbia un Consiglio composto da un presidente e da 11 membri, di cui 8 effettivi e 3 supplenti, scelti tra gli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente o in congedo, decorati dell'Ordine, con un'uguale rappresentanza delle tre Forze armate.

L'Ordine ha funzionato a lungo, senonchè il tempo passa, l'età dei componenti del Consiglio aumenta sempre più, alcuni di loro vengono a mancare, il reperimento di ufficiali aventi le caratteristiche richieste dalla legge diventa sempre più difficile e, pertanto, il Governo ha ritenuto opportuno rivedere il terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 25, proponendo la riduzione a 5 del numero dei membri del Consiglio. Si ritiene, infatti, che ciò faciliti il funzionamento del Consiglio stesso, in quanto verrebbe eliminata anche la difficoltà del raggiungimento del numero legale.

Pertanto, trattandosi di una modifica formale che non intacca l'ordinamento, sul quale, d'altra parte, in questa occasione, non siamo chiamati ad esprimere alcun giudizio, propongo che il disegno di legge sia approvato senza ulteriori modifiche.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

M A Z Z O L A , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo è favorevole alla approvazione del provvedimento, trattandosi, come ha rilevato il senatore De Zan, di una modifica puramente tecnica resa necessaria da fatti anagrafici che incidono sul funzionamento dello stesso Consiglio.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 9 gennaio 1956, n. 25, è modificato come segue:

« Capo dell'Ordine militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.

Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine militare d'Italia è il Ministro della difesa.

L'Ordine ha un Consiglio composto da un presidente e da cinque membri. Il presidente e i membri del Consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate.

È segretario dell'Ordine militare d'Italia un ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, appartenente ad una delle classi dell'Ordine ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

« **Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonchè dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia** » (400-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Seguito della discussione e approvazione*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonchè dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo agli onorevoli senatori che nella precedente seduta il senatore Cerami ha

4^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (15 novembre 1978)

svolto la relazione, dopo di che la discussione è stata rinviata in attesa dei chiarimenti richiesti al Governo.

Pertanto, rendendo noto che, non essendo presente, per giustificati motivi, il relatore Cerami, farà le sue veci il senatore De Zano, do la parola al sottosegretario Mazzola che fornirà i chiarimenti richiesti.

M A Z Z O L A, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Presidente, in relazione alle osservazioni formulate nella precedente seduta dal senatore Cerami vorrei far presente quanto segue.

Non esiste disparità di trattamento nei confronti degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in quanto le norme ricordate dal senatore Cerami sono già contenute nell'articolo 110 della legge 3 aprile 1958, n. 460, per quanto attiene ai sottufficiali e nell'articolo 54 della legge 26 luglio 1961, n. 709, per quanto concerne i graduati di truppa.

Le norme contenute negli articoli 3 e 4 del disegno di legge in oggetto sono quindi sufficienti ad assicurare parità di trattamento al personale della pubblica sicurezza.

Per quanto concerne il secondo problema sollevato, riguardante coloro i quali si trovano in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, faccio presente al senatore Cerami che il Governo si è già impegnato a predisporre in materia un apposito disegno di legge che, per evitare sperequazioni, si dovrà riferire anche agli ufficiali. È dunque in fase di preparazione questo testo di legge che riguarderà tutti gli appartenenti alle Forze armate e che verrà presentato al più presto al Parlamento.

Il senatore Amadeo aveva a sua volta fatto una domanda in merito all'avanzamento dei sottufficiali, graduati e militari dell'Esercito. Ora, tale avanzamento non è regolato da particolari norme di legge ma trova il suo fondamento nella circolare del 21 giugno 1934, n. 1093, che viene di volta in volta aggiornata in relazione all'evoluzione della normativa prevista per le altre Forze armate.

Pertanto, una volta che sia stato approvato il disegno di legge in questione, verrà emanata una nuova circolare per adeguare la

disciplina dell'avanzamento dei sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito ai nuovi principi stabiliti dalla legge.

Praticamente, per l'Esercito sarà cura del Ministero trasfondere in una nuova circolare i principi che saranno approvati così da applicarli anche a queste categorie.

Con quanto esposto, onorevole Presidente, credo di aver soddisfatto le richieste di precisazione avanzate nella precedente seduta, per cui, considerata anche l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, ne chiedo il voto favorevole da parte della Commissione.

D E Z A N O, *f. f. relatore alla Commissione*. Ritengo che le assicurazioni date dal rappresentante del Governo siano tali da soddisfare le perplessità fatte presenti, nella precedente seduta, dal relatore senatore Cerami nonché dal senatore Amadeo.

Mi associo dunque al sottosegretario Mazzola nell'invitare la Commissione ad esprimere voto favorevole sul provvedimento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato:

Art. 1.

L'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 914, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i sottocapi brevettati e i sottocapi sospesi dal grado, i sottufficiali, i sottocapi e i comuni imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimenti disciplinari non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione.

Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se già valutati, o nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei, debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato:

Art. 2.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 51 del testo delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, approvato con regio decreto-legge 3 febbraio 1938, numero 744, sono sostituiti dai seguenti:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i militari di truppa sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa, imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione.

Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se già valutati o, nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i militari di truppa sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa imputati di procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione.

Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se già valutati o, nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 6 non è stato modificato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La seduta termina alle ore 11,45.